

## Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario RACCOMANDATA A MANO

Al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Centro Direzionale IS. C/3 NAPOLI (19/02)

e p.c. Al Presidente della G.R.C. Via S. Lucia, 81 **NAPOLI** 

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0114956 14/02/2013 Mittents: Contensions amministrative a tributario

Assegnatario : Aggiornamento e formazione del personale



Prat.n. 111/13

Giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli promosso da: Ciro Borriello

> Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

> Si specifica che l'invianda documentazione dovrà pervenire **QUADRUPLICE** COPIA cartacea, nonché una copia su supporto informatico, così come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 (nuovo Codice del Processo Amministrativo).

> Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiesta ha carattere di URGENZA.

> > IL COORDINATORE DELL'AREA Avv. Maria d'Elia

UK 15 n 2. 2013

fonte: http://l

## FELICE LAUDADIO AVVOCATO

Via F. Caracciolo, 15 - 80122 NAPOLI Tel. 081.7611047 680051 - Fax 081.682855 R-mail. legibus@tin.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. OF SETTORE 91





RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia, 81 ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

	CAMPANI A – NAPOLI	Mandato Prof. avv.: Felice Laudadio
	RICORRE	The second of th
	Il dott. Ciro Borriello, nato a Cercola il 28.01.1958, residente in Cercola	ll sottoscritto dr. Ciro Borriello C.F.: BRRCR158A28C495P.
	(NA) alla via Giotto, n. 33, C.F. BRRCRI58A28C495P rapp.to e difeso	Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel
	dal prof. Avv. Felice Laudadio (C.F.: LDDFLC47C11B180F - PEC:	presente giudizio conferendoVi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di
	felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it) con il quale elett.te	sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e
	domicilia in Napoli alla via Francesco Caracciolo, n. 15, dove è	quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora
	possibile inviare ogni comunicazione anche al numero di fax	per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla Via F. Caracciolo
	081682855	n. 15
	CONTRO	Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. (2). 30,04.2003 n.
	La <b>Regione Campania,</b> in persona del legale rapp.te p.t.	Le Bolly
	PER L'ANNULLAMENTO	india.
	- della nota prot. 2012 - 0874186 datata 27.11.2012 pervenuta in data	Alle
	7.12.2012 a mezzo A/R a firma del dirigente del Settore Aggiornamento	Mul
	e formazione del Personale – Regione Campania – dr. Francesco P.	
and the second s	Iannuzzi, recante non accoglimento della richiesta formulata dal	<u> </u>
The state of the s	ricorrente, con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora	

del provvedimento di diniego;

dell'7.11.2012 di ammissione in soprannumero al corso di formazione

se e per quanto di ragione del verbale di coordinamento interregionale

del 2007, con cui si decide il contingentamento degli aventi diritto

all'ammissione in soprannumero ex lege 401/2000 nella misura del 10%

dei posti messi a concorso mai comunicato, richiamato nei presupposti

specifica in medicina generale e di indizione dell'avviso pubblico;

01.02.2008 redatto da Commissione Tecnica Interregionale.  - e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente  PER LA DECLARATORIA  Del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.  FATTO	
connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente  PER LA DECLARATORIA  Del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.	
ricorrente  PER LA DECLARATORIA  Del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.	
PER LA DECLARATORIA  Del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.	
Del diritto del ricorrente all'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.	
formazione specifica di medicina generale triennio 2012-2015.	
FATTO	
Il dott. Borriello ha conseguito, in data 27.10.1992, il diploma di Laurea in	
Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e	
si è abilitato all'esercizio professionale nella seconda sessione del 1992.	
Dalla data di iscrizione all'Albo il ricorrente non ha mai dato luogo a	
condotte contrarie alla deontologia professionale, né risultano	
provvedimenti disciplinari a suo carico.	
Con decreto dirigenziale n. 16 del 27.02.2012, pubblicato sul BURC n. 15	
del 05.03.2012, la Regione Campania ha indetto pubblico concorso, per	
esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in	
Medicina Generale della Regione Campania per gli anni 2012/2015, di n.	
80 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, laureati in	
medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione.	
Il Corso di formazione in Medicina Generale è stato istituito in attuazione	*
della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di	
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che	

Medicand annual ac "1995" Million Annual pedieb best April - April 1995 agus annual ped	prevede anche per l'esercizio della Medicina Generale, una formazione
	specialistica post laurea.
der konner's der bilder skreve fleske som en som blikken som	Il dott. Borriello ha presentato domanda di partecipazione al concorso
	essendo in possesso dei requisiti prescritti dal Bando, segnatamente: (i)
	iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia prima del 31.12.1991;
	(ii) abilitazione all'esercizio professionale.
namentari rakini maka sanakari alia alia alia alia alia alia alia a	Si precisa che il ricorrente non ha presentato domanda di ammissione ad
	altro corso di formazione specifica in medicina generale presso altra
	Regione o altra Provincia Autonoma.
	La Legge n. 401 del 29.12.2000, recante "Norme sull'organizzazione del
	personale sanitario", all'art. 3 prevede che "il laureati in medicina e
	chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed
	abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in
mana a a a a a a a a a a a a a a a a a a	soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di
	cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256".
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione  Specifica in Medicina Generale stabilendo criteri e modalità comuni.
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario  regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione  Specifica in Medicina Generale stabilendo criteri e modalità comuni.  In particolare, è stato approvato un avviso pubblico che prevede, tra l'altro,
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione  Specifica in Medicina Generale stabilendo criteri e modalità comuni.  In particolare, è stato approvato un avviso pubblico che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione  Specifica in Medicina Generale stabilendo criteri e modalità comuni.  In particolare, è stato approvato un avviso pubblico che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a
	In sede di Coordinamento interregionale, nel corso delle sedute del 17.01 e  28.02 del 2007 le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto necessario regolamentare l'ammissione dei soprannumerari ai corsi di formazione  Specifica in Medicina Generale stabilendo criteri e modalità comuni.  In particolare, è stato approvato un avviso pubblico che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso.

	schema approvato in sede di Conferenza dei Presidenti, per l'ammissione in		
	soprannumero ai sensi dell'art. 3 della L. n. 401 del 2000.		
	La Regione Campania, con riferimento al Corso di Formazione triennale in		
	Medicina Generale per gli anni 2012/2015 ha omesso di attivare le		
	procedure concordate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni,		16
	difettando, nella specie, l'avviso pubblico per l'ammissione in		***************************************
	soprannumero ex art. 3, L. 401/2000.		74
	Con atto notificato alla Regione Campania in data 7.11.2012, il dott.		
	Borriello, titolare del diritto ad essere ammesso a domanda in		***
	soprannumero ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale di cui		V/Makabababa
	al D.lgs. n. 256/1991, ha diffidato l'Amministrazione ad indire avviso		
	pubblico secondo lo schema approvato in sede di Conferenza dei Presidenti,		····
	per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di Formazione		*************
The Advance of the London	Specifica in Medicina Generale della Regione Campania relativo agli anni	8	
	2012/2015, ai sensi della legge n. 401 del 29.12.2000.		
	Con nota prot. n. 0874186 del 27.11.2012 la Regione Campania ha esitato		arrana a
	negativamente la richiesta del ricorrente sull'erroneo presupposto per cui		
1.00	l'indizione del Bando per l'ammissione in soprannumero è una facoltà delle		
al to the same of	Regione, non già un obbligo.		
-	L'Amministrazione richiama, in particolare, la seduta della Commissione		
	Tecnica Interregionale tenutasi in data 01.02.2008nella quale si decise di		
	lasciare alle singole Regioni, non essendoci una identità di vedute, la		<b>&gt;</b>
	valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione		
	dell'apposito Bando.		

La P.A. ha, dunque, negato il diritto del	ricorrente alla ammissione in
soprannumero ai corsi di formazione speci	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
ritenuto non sussistere un obbligo per la	Regine di indire le specifiche
procedure.	
Il provvedimento speculare nei contenuti	ad altre decisioni interdittive
annullate con sentenza del T.A.R. Campania	n. 597/09 n. 1586/09, 3003/09,
n. 27139/2010 che si allegano al presen	te ricorso è illegittimo e va
annullato previa adozione delle più idonee r	nisure cautelari per le seguenti
considerazioni in	
DIRITTO	
1) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. N. 401 DEI	. 29.12.2000 – ECCESSO DI
POTERE – VIOLAZIONE DEL GIU	STO PROCEDIMENTO –
INESISTENZA ASSOLUTA DEI PRES	SUPPOSTI – ERRONEITA'
ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVA	AZIONE – VIOLAZIONE
ART. 3 L. 7/8/1990 N. 241 E S.M.I. –	DIFETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE.	
Il provvedimento impugnato è illegittimo so	tto un primo ed assorbente
profilo.	
L'Amministrazione Regionale, recependo le	
Commissione Tecnica Interregionale tenutasi ji	
il diritto del dott. Borriello ad essere ammesso	
formazione specifica in medicina generale di	
ritenendo sussistere una mera facoltà delle	singole Regioni di indire
l'apposito Bando.	

	Evidente l'illegittimità in cui è incorsa la P.A. risultato di una non attenta
	lettura ed applicazione della normativa di riferimento.
	L'art. 3 della L. 29.12.2000 n. 401 espressamente prevede che: "i laureati
	in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea universitario prima del
	31.12.1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a
	domanda in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.
	I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e
	possono svolgere attività libero professionale compatibili con gli obblighi
	formativi".
	La disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 401/00, accorda ai medici
	in possesso di maggiore anzianità il beneficio della deroga al numero
	chiuso prevedendo l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione
	specifica, condizionata espressamente ad esclusivamente ai seguenti
	requisiti:
	a) Essere laureati in medicina e chirurgia con iscrizione al corso di laurea
	antecedentemente al 31.12.1991;
	b) Essere abilitati all'esercizio professionale.
	L'ammissione al corso in soprannumero, rispetto ai posti quantificati e
	soggetti al regime ordinario del numero chiuso, è subordinata al solo onere
A CALL MANAGEMENT SPACE OF THE	di inoltro di apposita domanda.
	La norma connotata dai caratteri della specialità, istituisce condizioni di
	favore, esclusione e dalla procedura di selezione per l'accesso al numero
	chiuso, - (ammissione in soprannumero) – e dallo stesso contingentamento
	numerico, per i soli medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991

ed abilitati dopo il 31.12.1994 epoca in cui non esisteva obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale, introdotto solo a partire dal 01.01.1995 dal D.lvo n. 368/99 ed in attuazione della direttiva n. 86/475/CE. Con l'art. 21 del D.lvo n. 368/99 attuativo della direttiva 93/16/CE si è stabilito infatti, che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dagli assessori regionali all'esito di un corso di due anniistituito dalle regioni. L'accesso al corso è subordinato al superamento di apposito concorso bandito dalle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno. Con il D.1vo 277/2003 la durata del corso di formazione è stata elevata a tre anni a decorrere dal 31 dicembre 2003, fermo restando l'accesso su base concorsuale. L'art. 3 della L. n. 401 del 2000, e le altre disposizioni in materia nonsubordinano l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici, come il ricorrente iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991, all'esito favorevole di procedura concorsuale né all'individuazione preventiva di alcun quoziente numerico di ammissione. Gli argomenti spesi dall'amministrazione regionale a supporto della denegata ammissione al corso e segnatamente, il riferimento operato agliaccordi intercorsi in sede di coordinamento degli assessori e di conferenza nel 2007, con conseguente individuazione di contingentamento pari al 10% dei posti messi a concorso, da destinarsi agli aventi diritto all'applicazione

dell'art. 3 L. 401/2000, sono erronei ed illegittimi posto che come rimarcato dalla V sezione del C.d.S. con recente decisione n. 3114/08 del 28.6.2008 le esigenze espresse dalla Conferenza e dal Ministero nel documento del 22.3.2007, se pur meritevoli di apprezzamento sotto l'aspetto dell'integrità dei bilanci regionali, sono però prive di supporto oltre che nella previsione legislativa anche nella decisione del T.A.R. dell'Umbria del 14.03.2007, ove il ricorso avverso il diniego di ammissione, è stato accolto sic ed simpliciter in quanto "non si vede in cosa possano consistere le procedure per l'ammissione dei medici in soprannumero la cui mancata attivazione giustificherebbe e legittimerebbe il diniego di applicazione della L. 401/2000 nei confronti di coloro che avendone diritto ne facciano richiesta". Gli adempimenti procedurali preordinati e prodromici alla concreta attuazione di specifici ineludibili previsioni contenute all'art. 3 L. 401/2000 sono atti "dovuti per l'amministrazione regionale", la cui omissione arbitraria ed illegittima si traduce in ingiusta ed ingiustificata violazione di precisi obblighi normativamente imposti e contestuale ingiusta lesione di posizioni di diritto soggettivo come tali qualificate dalla normativa richiamata. L'omissione e/o il ritardo nell'ammissione sopranumeraria degli aventi titolo all'applicazione dell'art. 3 L. 401/00 rende inoperante una previsione cogente, immediatamente operativa, azzerando ingiustamente l'intento del Legislatore e segnatamente, la sollecita definizione delle situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario.

Ne segue l'illegittimità del diniego opposto ancorato a presupposti evanescenti, inconsistenti ed erronei, adottato in elisione di precisi ed ineluttabili obblighi codificati dalla normativa richiamata in rubrica. 2) VIOLAZIONE ART. 3 L. 401 DEL 29.12.2000 – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -INESISTENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 7.08.90 N. 241 - RIGETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE L'amministrazione nel denegare l'attuazione in ambito regionale della previsioni di cui all'art. 3 l. 401/00 richiama le determinazioni assunte dalla conferenza dell'anno 2007 ed afferma quanto segue: La Legge 29.12.2000 n. 401, all'Art. 3 (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero- professionale compatibile con gli obblighi formativi". Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente

	numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al
	10% dei posti messi a concorso
	- Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione tecnica
	Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1.02.2008,
	decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito
	all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla
	base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla
	base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per
	l'ammissione al corso"
and the second s	La Regione Campania in difetto di circostanze e/o presupposti obiettivi e
	specifici ha optato per la non applicazione dell'art. 3 L. 401/00.
-	L'illegittimità del comportamento dell'amministrazione regionale emerge a
	tutto tondo ove si osservi che:
	Come rimarcato dal G.A. a più riprese, e confermato dalla V sezione del
	C.d.S. con decisione n. 3114/08 le previsioni di cui all'art. 3 L. 421/00 ed i
	benefici ivi contemplati sono di immediata concreta attuazione non
	subordinati dal Legislatore a preventiva emanazione di normativa
	integrativa e/o di dettaglio. È stato infatti affermato che: "la norma – art_3
Mark Arms and a sign a	L. 421/00 è chiara nell'ammettere la possibilità che ai corsi in oggetto
	siano ammessi anche partecipanti in soprannumero, purchè in possesso dei
	requisiti a tal fine espressamente previsti
	Proprio la chiara ed inequivocabile previsione contenuta nell'art.3, che
	puntualmente individua le condizioni per la partecipazione in
	soprannumero, avalla la conclusione favorevole al ricorrente. Nessun
	dubbio, quindi, in merito all'attuabilità immediata della previsione.

Conferma di tale conclusione e quindi dell'esaustività della disposizione di legge, è la contestuale disciplina della posizione giuridica dei partecipanti ammessi in sopranumero, per i quali non è prevista la corresponsione della borsa di studio, pur potendo svolgere attività libero professionale compatibile con la frequentazione del corso" (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 2008 n. 3168). II Consiglio di Stato, ha recentemente affermato che: "Né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. | 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994'' (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3114/08); "In ogni caso dato e non concesso che l'afflusso di corsisti soprannumerari a norma della legge n. 401/2000 comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandarne l'attuazione a tempo indeterminato e a suo arbitrio precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto" (cfr. Consiglio di Stato , Sez. V, n. 3114/08; TAR Umbria Perugia, Sez. I, sentenza breve 2007 n. 205). Il TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 505/03 ha evidenziato che: "Ai sensidell'art. 3 l. 29 dicembre 2000 n. 401, è consentita l'iscrizione in soprannumero ai corsi biennali di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti ai rispettivi corsi di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati, all'esercizio professionale, atteso che l'art. 3 cit.

risulta concretamente applicabile anche in assenza di disposizioni che ne	
Pertanto fermo restando l'ultroneità di previsioni regolamentari e/o	
attuative di disposizione Legislativa di immediata applicazione va ancora	•
osservato che la Commissione tecnica interregionale nella seduta di	•
febbraio 2008 ha in ogni caso rilevato la necessità che le modalità di	
concreta attuazione fossero prescelte dalle singole Regioni in base a	
specifiche esigenze.	. 11 %
La commissione quindi, non ha affatto escluso la concreta applicazione	
della normativa speciale imponendo che la stessa dovesse essere raccordata	
ad esigenze specifiche dell'amministrazione regionale.	
La Regione Campania lungi dall'esplicitare specifiche obiettive esigenze	
interdittive e/o impeditive l'applicazione dell'art. 3 l. 401/00, ha raccordato	
la non emanazione dell'avviso sic et simpliciter a proprie generiche	
inindividuate e non individuabili "valutazioni". (sic!)	
La soluzione prescelta, illegittima per tutte le considerazioni esposte al 1°	
motivo di ricorso, si pone palesemente in contrasto con gli indirizzi dati	
dalla Commissione Tecnica Interregionale e si svela chiaramente arbitraria	
ed illogica violando ingiustificatamente ed immotivatamente precisi	
ineludibili obblighi normativi imposti dall'art. 3 l. 401/2000.	\$
Resta dimostrata dai rilievi svolti l'illegittimità del provvedimento	
impugnato per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.	,
3) VIOLAZIONE ART. 3 L. 201 DEL 2000 - DIFETTO ASSOLUTO	
DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 –	
ECCESSO DI POTERE	
	attuative di disposizione Legislativa di immediata applicazione va ancora osservato che la Commissione tecnica interregionale nella seduta di febbraio 2008 ha in ogni caso rilevato la necessità che le modalità di concreta attuazione fossero prescelte dalle singole Regioni in base a specifiche esigenze.  La commissione quindi, non ha affatto escluso la concreta applicazione della normativa speciale imponendo che la stessa dovesse essere raccordata ad esigenze specifiche dell'amministrazione regionale.  La Regione Campania lungi dall'esplicitare specifiche obiettive esigenze interdittive e/o impeditive l'applicazione dell'art. 3 l. 401/00, ha raccordato la non emanazione dell'avviso sic et simpliciter a proprie generiche inindividuate e non individuabili "valutazioni". (sic!)  La soluzione prescelta, illegittima per tutte le considerazioni esposte al 1° motivo di ricorso, si pone palesemente in contrasto con gli indirizzi dati dalla Commissione Tecnica Interregionale e si svela chiaramente arbitraria ed illogica violando ingiustificatamente ed immotivatamente precisi ineludibili obblighi normativi imposti dall'art. 3 l. 401/2000.  Resta dimostrata dai rilievi svolti l'illegittimità del provvedimento impugnato per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.  3) VIOLAZIONE ART. 3 L. 201 DEL 2000 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 –

	Il provvedimento che preclude al ricorrente l'ammissione in soprannumero
,	ai corsi di formazione specifica di medicina generale è illegittimo per
	assoluta carenza di motivazione.
	Il provvedimento denega infatti l'ammissione al corso sulla base delle
-	seguenti incomprensibili rilievi: "La Regione Campania, sulla base delle
-1	proprie valutazioni, ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione
10	lel bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio
12	012/2015"
I	'Amministrazione Regionale omette di esplicitare sia pur sinteticamente il
С	ontenuto delle "proprie valutazioni", gli elementi istruttori per cui ha
ri	tenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per
ľ	ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2012/2015".
L	art. 3 dalla legge n. 401/00, invero, stabilisce in modo puntuale ed
es	austivo sia le condizioni per l'ammissione in soprannumero (iscrizione la
20	rso universitario prima del 31.12.1191 ed abilitazione all'esercizio della
r	ofessione), sia lo specifico "regime giuridico" dei "soprannumerari" (id
<u>'.S.</u>	esclusione del diritto a conseguire la borsa di studio, e controbilanciata
0	ssibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale, purché
O1	npatibile con gli obblighi formativi).
Ve	l provvedimento impugnato difetta la puntuale circostanziata e sinanche
	tetica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
	ese all'iter logico, giuridico, seguito dalla P.A., con conseguente
	stante violazione dell'obbligo di puntuale motivazione consacrato
	'art. 3 della L. 241/90, assunto al rango di principio generale
	ordinamento.

	È assente la correlazione tra l'enunciato motivazionale criptico ed
	inintellegibile delle ragioni giuridiche (e/o di opportunità) poste a base della
	soluzione prescelta; idoneità che presuppone completezza di ricostruzione,
	approfondita istruttoria e congruità di valutazione comparativa degli
	interessi pubblici e privati, puntuale, analitica esplicitazione delle ragioni
	della scelta.
and the second s	La lettura dell'atto disvela, l'inconsistenza, la superficialità dell'istruttoria
and or substitution of	effettuata, l'arbitrarietà dell'azione amministrativa con conseguente
A-1000 - 10 1 1	insanabile illegittimità dell'atto impugnato.
	4) VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE –
	INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL
	GIUSTO PROCEDIMENTO.
	Perché il provvedimento che denega l'ammissione sopranumeraria ai corsi
	di formazione specifica di medicina generale, non è stato preceduto da
	comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis di avvio del procedimento,
	consentendo in tal guisa al destinatario del provvedimento finale, a tutela
	delle garanzie partecipative codificate dalla norma richiamata, l'esibizione
	di documenti ed il deposito di memorie.
	L'elisione dal momento partecipativo realizza violazione della normativa
	richiamata in rubrica ed integra ulteriore assorbente profilo di illegittimità
	dell'atto impugnato.
	ISTANZA CAUTELARE
	La prognosi di giudizio favorevole emerge dai motivi che precedono.
	E'sussistente il danno grave ed irreparabile che deriva la ricorrente dalla
	perdurante efficacia del diniego opposto alla partecipazione al corso di

	formazione specifica in medicina generale, poiché si preclude il rilascio del
	titolo necessario per l'attività di medico di medicina generale nell'ambito
the second secon	del servizio sanitario; titolo richiesto dalla direttiva CFE 86/457 e
F	successive modifiche.
*	Il pregiudizio consegue alla preclusa possibilità di immediata sistemazione
	definitiva della situazioni non più compatibili con l'ordinamento
	comunitario.
	Con il provvedimento impugnato vengono frustrate le aspirazioni
	professionali del ricorrente che al conseguimento del titolo utile
	all'esercizio della professione ha finalizzato i suoi studi.
And Andreas An	Il ricorrente ha 55 anni ed ha quindi necessità – del tutto ovvia – di
	intraprendere quanto prima la professione cui ha dedicato lunghi anni di
	studi, anche al fine di conseguire "stabilità" ed "indipendenza" dal punto di
	vista economico.
	Viceversa, alcun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione, atteso che
1	'ammissione in soprannumero è prevista senza borsa di studio dallo stesso
a	rt.3 1.401/00 e, dunque, a costo zero per la Regione Campania.
	P.Q.M.
P	revia adozione delle più idonee misure cautelari, accogliersi il ricorso con
į.	gni conseguente statuizione.
A	i fini fiscali si dichiara che la presente controversia è soggetta a contributo
ur ur	ificato di € 600.00.
	Prof. avv. Felice Laugadio
of other management of the control o	YUU
PA/	Amministrativo/Ricorsi/Tar/Borriello.ric
**************************************	

	RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53	
	L'anno duemilatredici il giorno 05 del mese di febbraio ad istanza del	
	ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Felice	
	Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal	
	Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della	
-	facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa	
	annotazione dal numero 22 ho notificato il ricorso che precede	
	mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio	
	Postale di Napoli a:	
	1) Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., dom.to per la	
	carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.	
	Per vidimazione Per autentica	
	Prof. avv. Felice Laudadio	
	(35)	
	The management of the second s	
	. 9	
		The second secon
		The second secon
and the second s		

DEL REGISTRO CRONOLOGICO

RELICE LAUDADIO AVVOCATO

Via F. Caracciolo, 15 - 80122 NAPOLI Tel. 081.7611047 680051 - Fax 081.682855 B-mail. legibus@tin.it

## AVVERTENZE

on il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio ersona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta uattordici anni. In mancanza delle persone suindicate ıl ersona di famiglia che conviva anche temporaneamente lla distribuzione della posta del destinatario lico può essere consegnato al portiere dello stabile o a ffetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai i esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente estinatario. Se questi è assente può essere consegnato a Presente plico deve essere consegnato possibilmente al



## NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIAR

AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 21/1/1994

ostaraccomandata



ALLA BEGIONE CAMPANIA IN FRANA

DOL PROSIDENTS LEGALS PLANTS PT DHTS

ALL VIS & QUEST TO XI

80130